



COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 43 data 25-09-12	Oggetto:	DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "I.M.U." - ANNO 2012.
---	-----------------	--

L'anno duemiladodici, il giorno venticinque del mese di settembre alle ore 21:45 e seguenti, nella sala delle adunanze del Comune si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria in Prima convocazione.

Alla trattazione dell'oggetto, risultano presenti e assenti i Signori:

FABRI ANTONIO	P	SORRINI OTTAVIO	P
GIOVANNUCCI TERESA	P	DEGNITTI EMIDIO	P
PAOLONE FRANCESCO	P	SALINI NICOLA	P
SAPUTELLI CINZIA	P		

Sono presenti gli Assessori esterni Serrani Severino e di Francesco Eleonora.

Assegnati n. 7 In carica n.7 Assenti n. 0 Presenti n. 7

Il numero degli intervenuti, pertanto, è legale per la validità della seduta che è pubblica.

Assume la Presidenza il Dott. FABRI ANTONIO, nella qualità di SINDACO.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 D.Lgs n. 267/2000) il Segretario Comunale GREGORI PAOLA.

Il Presidente riferisce che l'Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno lasciare invariate le aliquote di base di questa nuova imposta previste per legge.

Aggiunge che l'Amministrazione, tenuto conto delle difficoltà finanziarie delle famiglie connesse al momento di crisi economica che stiamo attraversando, aveva intenzione di ridurre tali aliquote, ma le stime del gettito e le previsioni dei tagli ai trasferimenti statali conseguenti alla riduzione delle aliquote di base hanno reso impraticabile tale scelta

Precisa che, comunque, quasi tutte le Amministrazioni comunali hanno deliberato l'aumento delle aliquote.

Interviene il cons. Degnitti proponendo di ridurre l'aliquota per l'abitazione principale.

Il Presidente ribadisce che era già intenzione di questa Amministrazione ridurre le aliquote, ma che non è stato possibile a causa dei conseguenti tagli ai trasferimenti statali.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono a) state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;

b) gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l'introduzione, a partire dal 1° gennaio 2014, dell'imposta municipale propria in sostituzione dell'ICI nonché dell'IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati;

c) con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l'imposta municipale propria;

TENUTO CONTO che l'IMU sperimentale, disciplinata dall'articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011), dagli articoli 8 e 9 del d.Lgs. n. 23/2011, in quanto compatibili e dalle disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, direttamente o indirettamente richiamate dalle norme sopra citate dispone un aumento diffuso della pressione fiscale a carico dei contribuenti;

ATTESO che la disciplina dell'IMU sperimentale è stata profondamente modificata ad opera dell'articolo 4 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, con il quale, tra gli altri:

a) è stata prevista la riduzione del 50% dell'imposta a favore dei fabbricati inagibili o inabitabili e dei fabbricati di interesse storico e artistico (art. 13, comma 3, lettere a) e b) del decreto legge n. 201/2011);

b) sono state introdotte agevolazioni a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali (art. 13, comma 8-bis, del d.L. n. 201/2011) a fronte di un aumento del moltiplicatore del reddito dominicale da 130 a 135, ridotto a 110 per i terreni di cui sopra;

c) è stato precisato che i comuni non devono corrispondere allo Stato l'imposta sugli immobili dagli stessi posseduti, a prescindere dall'utilizzo istituzionale o meno (art. 13, comma 11, del d.L. n. 201/2011);

d) sono stati disciplinati i termini di presentazione della dichiarazione dell'imposta da rendersi entro 90 giorni dalla data della variazione (art. 13, comma 12-ter, d.L. n. 201/2011);

e) è stata abolita la potestà regolamentare di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 446/1997;

f) sono state dettate disposizioni particolari per il versamento dell'imposta dovuta per l'anno 2012, stabilendo che:

1) l'acconto venga determinato assumendo le aliquote e le detrazioni di base previste per legge, senza tenere in considerazione quelle fissate dal comune (art. 13, comma 12-bis, d.L. n. 201/2011);

2) per l'abitazione principale e relative pertinenze il versamento possa essere effettuato in tre rate, di cui le prime due in acconto pari al 33,33% dell'imposta da versarsi entro il 16 (18) giugno e il 16 (17) settembre e il saldo a conguaglio dell'imposta dovuta per l'intero anno da versarsi entro il 16 (17) dicembre 2012: Resta ferma la possibilità, per il contribuente, di versare l'imposta in due rate (ibid.);

3) per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'acconto è pari al 30% dell'imposta dovuta per l'intero anno, mentre non è dovuto acconto per i fabbricati rurali ancora censiti al catasto terreni per i quali vige l'obbligo di accatastamento al catasto fabbricati entro il 30 novembre 2012 (art. 13, comma 8, d.L. n. 201/2011);

RITENUTO NECESSARIO, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2012 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

VISTI:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali,*

nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”;

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

VISTI inoltre:

il Decreto del Ministero dell'interno del 21 dicembre 2011 (G.U. n. 304 in data 31 dicembre 2011), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2012 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2012, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 267/2000;

l'articolo 29, comma 16-*quater*, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, con il quale detto termine è stato ulteriormente prorogato al 30 giugno 2012;

il Decreto del Ministro dell'Interno del 20 Giugno 2012 il quale ha previsto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli Enti locali è stato differito al 31 Agosto 2012;

il Decreto del Ministro dell'Interno del 02 Agosto 2012 il quale ha ulteriormente prorogato al 31 Agosto 2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli Enti locali;

ATTESO che, in deroga alle disposizioni sopra richiamate, l'articolo 13, comma 12-*bis*, del decreto legge 201 del 2011 (L. n. 214/2011), introdotto dall'articolo 4, comma 5, lettera i), del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 (conv. in legge 26 aprile 2012, n. 44), concede ai comuni la possibilità di approvare o modificare entro il 30 settembre 2012 (ora 31 ottobre 2012) il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alle detrazioni del tributo, sulla base dei dati aggiornati del gettito dell'IMU conseguito in sede di acconto;

PRESO ATTO che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

? aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;

? aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale;

? aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

detrazione d'imposta di €. 200,00, maggiorata, per i soli anni 2012 e 2013, di ulteriori €. 50,00 ? per ogni figlio di età inferiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente, fino ad un massimo di €. 400,00 cumulabili, riconosciuta a favore di:

1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;

2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

3) unità immobiliari appartenenti a soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

RILEVATO che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, l'articolo 13 del D.L. n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011, concede ai comuni hanno ampie facoltà di manovra, ed in particolare:

Aliquote:

a) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti percentuali (comma 6), con un *range* di aliquota da 0,46% a 1,06%;

b) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell'abitazione principale sino a 0,2 punti percentuali (comma 7), con un *range* di aliquota da 0,2% a 0,6%;

c) variare in sola diminuzione l'aliquota di base dei fabbricati rurali ad uso strumentale di 0,1 punti percentuali (comma 8), con un *range* di aliquota da 0,1% a 0,2%;

d) ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9);

Detrazioni: i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

VISTA la propria precedente deliberazione n.42 assunta in data odierna, resa immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, denominata IMU;

RICORDATO che:

a) il gettito dell'imposta municipale propria derivante da tutti i cespiti imponibili diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati rurali ad uso strumentale ad aliquote di base è riservato per il 50% allo Stato;

b) tutte le variazioni di aliquote e/o di detrazioni d'imposta eventualmente stabilite dal Comune NON SI APPLICANO alla quota di imposta riservata allo Stato, rimanendo dunque ad esclusivo carico del comune stesso;

c) le risorse trasferite dallo Stato ai comuni tramite il Fondo sperimentale di riequilibrio ovvero, per le regioni a statuto speciale, tramite i trasferimenti, variano in ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquota di base dell'imposta municipale propria, con una riduzione complessiva a livello nazionale di 1,627 miliardi per il 2011,

1,7624 miliardi per il 2013 e 2,162 miliardi per il 2014;

RICORDATO altresì che in materia di imposta comunale sugli immobili l'ente: aveva applicato le seguenti aliquote e detrazioni:

Aliquota ordinaria: 6,00 per mille

Aliquota ridotta abitaz. principale: 5,5 per mille per reddito familiare complessivo fino a €15.000,00

6 per mille per reddito familiare complessivo superiore a € 15.000,00

Detrazione d'imposta abitazione principale: € 150,00

ATTESO che, nonostante il clima di estrema incertezza che circonda gli effetti finanziari dell'IMU, questa Amministrazione Comunale, tenuto conto delle difficoltà finanziarie delle famiglie connesse al momento di crisi economica che stiamo attraversando, ritiene opportuno non aumentare ulteriormente la pressione fiscale a carico dei contribuenti e lasciare invariate le aliquote di base previste per legge;

RICHIAMATO infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

SENTITI gli interventi dei consiglieri sopra riportati;

Con voti favorevoli n. 5, astenuti n. 2 (Degnitti, Salini)

DELIBERA

DI DETERMINARE, per l'anno 2012, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria nelle misure di base previste dall'articolo 13 della legge 22 dicembre 2011, n. 214, modificato dall'articolo 4 della legge 26 aprile 2012, n. 44, come di seguito indicato:

Aliquote:

- aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
- aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

- detrazione d'imposta di €. 200,00, maggiorata, per i soli anni 2012 e 2013, di ulteriori €. 50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente, fino ad un massimo di €. 400,00 cumulabili, riconosciuta a favore di:
 - 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
 - 2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);
 - 3) unità immobiliari appartenenti a soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale).

DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012.

Infine il Consiglio comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti favorevoli n. 5, astenuti n. 2 (Degnitti, Salini)

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

PARERI ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000;

AREA: ECONOMICO FINANZIARIA

In ordine alla regolarità tecnica Si esprime parere: favorevole

**IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICA FINANZIARIA
(Rag. Della Noce Eugenio)**

AREA: ECONOMICO FINANZIARIA

In ordine alla regolarità contabile Si esprime parere: favorevole

**IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICA FINANZIARIA
(Rag. Della Noce Eugenio)**

Il presente verbale, salva ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL SINDACO
F.to Dott. FABRI ANTONIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa GREGORI PAOLA

SI ATTESTA

che la presente deliberazione:

[] è stata affissa all'Albo Pretorio il giorno 09-10-12 Reg. Albo n. ____ per quindici giorni consecutivi, a decorrere da domani (art. 124, D.Lgs n. 267/2000);

[] è immediatamente eseguibile perchè dichiarata urgente ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000;

Li 09-10-12

IL DIPENDENTE INCARICATO

F.to Scipione Giulia

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio;

A T T E S T A

che la presente deliberazione;

- é divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs n. 267/2000);

- è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale, come previsto dall'art. 124, D.Lgs 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal 09-10-12 al 24-10-12

li 25-10-2012

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMM.VA

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Penna S.Andrea li 09-10-12

IL FUNZIONARIO

(Scipione Giulia)

